



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**Direzione Generale**

AOODRPU Prot.n. 17624

Bari, 25 luglio 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
- VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
- VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
- VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
- VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
VISTA	la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche -;
VISTO	l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA	la legge n.68 del 12.3.1999;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
RITENUTO	quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016 di dover approvare le graduatorie di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;
VISTO	il decreto prot.n. 14623 del 12 settembre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva generale di merito relativa alla classe di concorso in questione;
CONSTATATO	che il candidato DIPALMA Giuseppe nato il 4/6/1991 risulta inserito nella predetta graduatoria al posto n. 10 con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale;
VISTA	la richiesta prodotta in data 16/7/2017 dal candidato DIPALMA Giuseppe nato il 4/6/1991 intesa ad essere inserito a pieno titolo nella graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso in questione in esecuzione della sentenza del Tar Lazio sez. 3 bis di Roma n. 8172 del 14 febbraio 2017 che ha accolto il ricorso prodotto e per l'effetto ha annullato i provvedimenti di esclusione impugnati con ammissione alle prove;
RITENUTO	di dover procedere nel senso di cui alla citata richiesta, salvo ovviamente le conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di eventuale ulteriore grado di giudizio;

#### DECRETA

Al candidato DIPALMA Giuseppe nato il 4/6/1991, posizionato al posto n. 10 della graduatoria generale definitiva di merito relativa alla classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche – è sciolta in maniera positiva la riserva apposta in esecuzione della sentenza del Tar Lazio sez. 3 bis di Roma n. 8172 del 14 febbraio 2017.

Lo stesso permane nella su indicata graduatoria a pieno titolo; resta invariata la posizione occupata nella graduatoria stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.it](http://www.pugliausr.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri